CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 8

Per un periodo transitorio di tre anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sara' concesso agli agenti con almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, subordinatamente pero' al consenso dell'Amministrazione, la facolta' di chiedere il collocamento a riposo con diritto alla liquidazione della pensione e con una buonuscita di un anno di stipendio o paga ragguagliata ad anno.

Versione in vigore dal 13 aprile 1921, non più in vigore dal 29 gennaio 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contenente disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 7 aprile 1921, n. 369
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 1921

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contenente-disposizioni-per-le-pensioni-del-personale-delle-ferrovie/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it